

L'elaborato ha ad oggetto la disamina delle singole forme di confisca a carico dell'ente e muove dall'esame dell'archetipo codicistico di cui all'art.240 c.p. e delle sue varianti strutturali, al fine di cogliere le peculiarità delle confische speciali di cui al d.lgs. n.231/2001, nell'ottica di una panoramica dettagliata delle elaborazioni giurisprudenziali e delle tesi dottrinali, approfondendo le questioni più vivacemente dibattute: natura giuridica; profitto confiscabile; dinamiche concorsuali nel rapporto fra ente e persona fisica; confisca delle utilità immateriali. Nel decreto, la confisca si presenta, innanzitutto, come sanzione principale e obbligatoria (artt.9 e 19). L'ablazione del profitto appare come una minaccia di sanzione capace di neutralizzare, in ottica preventiva, il movente economico della criminalità occasionale dell'impresa lecita e, sul piano della repressione, permette di azzerare i guadagni illeciti conseguiti dall'ente. Nel sistema normativo del decreto, poi, l'ente, benché incolpevole, ove sia assolto per essersi efficacemente organizzato per prevenire i reati commessi dal soggetto apicale, è comunque destinatario di un provvedimento di confisca del profitto che ha "tratto dal reato", non potendo l'illecito costituire una valida causa giustificativa dell'arricchimento (art.6, co.5): ciò rimarca l'inevitabilità dello strumento ablatorio e avvicina tale ipotesi di ablazione al campo delle misure di prevenzione, presentando, altresì, analogie con l'ipotesi di confisca di cui all'art.240, co.2 n.2) c.p. Secondo la logica del ripristino dell'equilibrio economico alterato dal reato presupposto, sono egualmente sottoposti a confisca, della quale si rimarcano la vocazione punitiva e la funzione di equità redistributiva (art.15, co.4), i guadagni tratti da un'attività proseguita dal commissario giudiziale, nominato dal giudice con il precipuo intento di prevenire pregiudizi per la collettività.

Questione maggiormente controversa è quella della determinazione del profitto, quale oggetto di ogni ipotesi di confisca a carico dell'ente. Abbandonata la tradizionale distinzione in profitto lordo o netto, l'attuale orientamento di legittimità si basa sulla distinzione fra reati-contratto e reati in contratto e approda a una nozione generale di profitto, coincidente con il compendio di tutti i benefici aggiunti di tipo patrimoniale tratti dal reato; unica deroga si ha nel caso in cui l'illecito si inserisca in un'attività complessa della quale è possibile isolare degli aspetti leciti, ossia la *utilitas* acquisita dal danneggiato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico con l'ente, la quale è esclusa dal *quantum* confiscabile. La dottrina, con approccio critico, rimarca che i destinatari elettivi del decreto sono gli enti sostanzialmente leciti che vengono coinvolti nella commissione del reato in via episodica ed occasionale e che appare problematica la determinazione del concetto dell'effettiva *utilitas*, in quanto criterio soggettivamente orientato. Pertanto, sono state prospettate teorie che riordinano le voci dei costi sostenuti dal soggetto collettivo al fine di garantire la detrazione dalla base di computo del profitto confiscabile dei soli oneri non aventi il proprio titolo giustificativo nel reato (teoria dei costi deducibili). La giurisprudenza più recente ha, quindi, adottato canoni alternativi oggettivamente orientati, come il criterio dei "costi vivi" sostenuti dall'ente per l'adempimento delle prestazioni dedotte in contratto. La dimensione economico-contabile del profitto, invece, riemerge nell'ipotesi della confisca di cui all'art.6, co.5 e di cui all'art.15, co.4: il profitto ablabile è correttamente calibrato sull'utile netto, ottenuto dalla semplice differenza fra ricavi e costi.

Quanto alle dinamiche concorsuali, la regola di matrice giurisprudenziale afferma la solidarietà passiva tra ente e persona fisica autrice del reato presupposto rispetto all'ablazione per equivalente; la dottrina prevalente obietta che l'ablazione andrebbe limitata alla quota di profitto effettivamente incamerata dal soggetto collettivo, al fine di garantire una risposta

sanzionatoria che sia calibrata sul singolo ente colpevole nonché di neutralizzare anche in ottica futura l'impulso criminogeno.

La problematica della confisca delle utilità immateriali va rapportata al tipo di reato presupposto. La questione si è posta con riferimento ai risparmi di spesa, intesi come entità economicamente valutabili, le quali, per loro stessa natura, sono insuscettibili di essere apprese in via diretta, poiché difettano di una vera e propria consistenza materiale su cui direttamente possa incidere la confisca. Non vi è convergenza di opinioni né in dottrina né in giurisprudenza sul significato "assoluto" oppure "relativo" da attribuire al risparmio economico e, quindi, sulla potenziale indefettibilità di un nesso fra il risparmio e l'effettivo incremento patrimoniale. La dottrina maggioritaria accoglie una nozione relativa di profitto-risparmio, richiedendo la correlazione fra il mancato esborso e un reale introito patrimoniale, ma tale esegesi trova riscontro presso la giurisprudenza di legittimità solamente con riguardo ai reati ambientali, societari e di *market abuse*. In tema di reati tributari, invece, è stato raggiunto l'acme del contrasto: le Sezioni Unite affermano che il profitto confiscabile può consistere anche in un accrescimento monetario e che l'ablazione del denaro avviene sempre in forma diretta; la dottrina, all'opposto, ritiene che la natura fungibile del bene in questione implichi, invece, l'azionabilità della sola ablazione di valore. Il concetto di risparmio di spesa in senso assoluto desta perplessità sul piano delle garanzie, in relazione al principio di legalità in materia di sanzioni e della connessa regola di proporzionalità, in quanto la commisurazione astratta del *quantum* confiscabile viene operata *ex ante* e in difetto di parametri legalmente predefiniti o determinabili.